



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg. Data 28-01-16

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 -
PRESA ATTO PIANO VIGENTE ED AGGIORNAMENTO ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 21:15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TAMAGNINI LUISELLA	P	TORRESI GIOVANNI BATTISTA	A
MEME' ANGELO	P	FIORITI BARBARA	P
CICCONI MATTEO	P	GIULI PIER LUCA	P
PAVONI VALERIA	P	GENEROSI DANIELE	A
ONESTA VITO	P	ANGELICI CARLO	P
MORICO MICHELE	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n.11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

PAVONI VALERIA
FIORITI BARBARA
GIULI PIER LUCA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS.
18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA
DALL'UFFICIO SEGRETERIA

PARERE DI RESP.PROCEDIMENTO

Visto con parere Favorevole

IL RESP. PROCEDIMENTO

Li, 22-01-16

F.to TAMAGNINI LUISELLA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA**

Visto con parere Favorevole

IL RESP. SERVIZIO

Li, 22-01-16

F.to TAMAGNINI LUISELLA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Visto con parere Favorevole

IL RESP. SERVIZIO

Li, 22-01-16

F.to TAMAGNINI LUISELLA

-Il Sindaco-Presidente introduce il punto posto all'Ordine del Giorno passando la parola al Segretario comunale che provvede brevemente ad illustrare lo stesso spiegando che il legislatore, nelle disposizioni della legge 190/2012 e relativi Decreti attuativi, ha previsto la necessità, per debellare il fenomeno della corruzione, di incentivare la trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, con lo scopo di individuare i settori più a rischio (appalti, urbanistica, ecc.) e far redigere agli Enti locali dei Piani che attraverso attività di controllo piuttosto complesse, possano eliminare o perlomeno frenare al corruzione. I Segretari comunali sono stati investiti della responsabilità di tutto questo senza averne né i mezzi né il personale, né l'autonomia per farlo. Il Segretario prosegue rilevando, per esempio, l'evidente contrasto tra la determinazione ANAC n. 12/2015 che prevede l'autonomia dei Segretari, mentre in realtà gli stessi sono nominati dai Sindaci. Continua il Segretario spiegando che per dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nella predetta determinazione, ogni Ente dovrebbe avere a disposizione un nutrito numero di persone impegnate esclusivamente in questo, perciò nella redazione ed aggiornamento del Piano sono state inserite quelle disposizioni che meglio possono rapportarsi alla realtà del nostro Comune. Conclude dando lettura del punto 6) del deliberato proposto:

“-PRECISATO che pur essendo lodevole l'impegno profuso dal Legislatore italiano con la Legge 190 del 2012 l'impianto giuridico dell'attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi affidata agli Enti locali, presenta, a mio avviso, delle particolari criticità. Prima di tutto si nutrono forti dubbi in merito all'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione che la legge individua, di norma, nella figura del Segretario Comunale. Tale figura ha certamente svolto anche in passato una funzione di garante della regolarità tecnica degli atti emanati dagli Enti locali (Comuni e Province), ma il nuovo incarico, inserito in un particolare contesto normativo (articolo 97 del Dlgs 267/2000) ed in relazione allo status giuridico del Segretario Comunale, limita fortemente l'operatività del citato soggetto. Sicuramente è in netto contrasto con lo scopo che il legislatore si prefigge, in materia di prevenzione della corruzione, il sistema dello spoil system che lega “indissolubilmente” la figura del Segretario al Sindaco, legale rappresentante dell'Amministrazione, che lo “sceglie” tra una rosa di candidati, ma con criteri che si potrebbero definire di tipo “fiduciario” non sembra appropriato per l'operatività della attività da svolgere. Il ruolo che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve ricoprire risulta difficile e particolare, pertanto, affinché l'azione promossa dal Segretario Comunale possa essere efficace deve, necessariamente, “godere” di una assoluta indipendenza che lo spoil system non può, né potrà mai assicurare. E' difficile immaginare che possa essere efficace un sistema di controllo nel quale il controllato si “sceglie” il controllore. Data la delicatezza del compito e l'effettiva responsabilità in capo al Segretario Comunale, la legge 190/2012, ed oggi anche la determinazione ANAC N. 12/2015 stabilisce che tale soggetto sia dotato di risorse economiche ed umane per attuare le misure stabilite nel PTPC, ma spesso, anche in considerazione dei recenti e continui tagli di risorse alle Amministrazioni Locali, della scarsità di personale operante negli Enti di piccole dimensioni come il Comune di Pioraco e della forte penalizzazione che il Legislatore ha posto in essere in materia di assunzioni, il Segretario Comunale si trova da solo e, con limitate disponibilità di mezzi, ad affrontare un compito arduo, ad integrazione delle altre funzioni allo stesso attribuite, nelle attività di prevenzione della corruzione che, non è difficile intuire, potrebbe vederlo prima o poi “rispondere” quale unico responsabile di un sistema che da troppo tempo non “funziona”. Tale situazione non deve scoraggiare ma certamente fa pensare in ordine al ruolo che è costretto, per legge, a svolgere il RPC il quale potrebbe operare proficuamente se dotato, di autonomia, di strumenti di risorse finanziarie e di personale sufficiente, a realizzare un'azione che per

quanto di difficile risultato, con lo sforzo di tutti, legislatore compreso, potrebbe portare, anche se in tempi non brevi allo sviluppo di una cultura diversa improntata ad un principio comune di legalità debellando definitivamente fenomeni di tipo corruttivo” Il Segretario conclude illustrando nello specifico gli indirizzi per l’aggiornamento del Piano anti corruzione proposti alla votazione del Consiglio comunali, che successivamente passeranno in Giunta per l’approvazione del definitivo aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità riferiti al periodo 2016/2018.

-Prende la parola il Cons. Giuli Pier Luca annunciando il voto contrario del gruppo consiliare rappresentato, voto contrario non rivolto all’Amministrazione comunale ma ad una legge che, chiaramente, non può trovare completa applicazione. Prosegue il Cons. Giuli precisando che da sempre in materia di corruzione il legislatore si è preoccupato di trovare rimedi agli abusi in atti d’ufficio, senza poter apporre dei limiti veri, anzi favorendoli in alcuni casi, come nel caso dei subappalti e dei lavori a trattativa privata. Attualmente per i lavori sotto i 40.000 Euro si può procedere direttamente, procedendo per gli altri secondo percorsi già conosciuti, dando la responsabilità dei controlli al Segretario comunale. Figura peraltro che secondo la riforma Madia dovrebbe addirittura scomparire per lasciare il posto alla figura del Dirigente apicale, sferrando in questo modo un ulteriore colpo al flebile sistema di controllo nelle Amministrazioni locali. Lo stesso Consigliere evidenzia, come affermato anche dal Segretario, il conflitto evidente fra controllore e controllato e pertanto non si ritiene questa proposta idonea a debellare il radicato fenomeno della corruzione.

- Si procede infine alla valutazione della seguente proposta di deliberazione,

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

-RITENUTO rivedere il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione anche in base alle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, con la quale l’Autorità Nazionale ha provveduto ad aggiornare il Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2015;

-VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 sopra richiamata;

-RILEVATO che in base alle indicazioni integrative e ai chiarimenti contenuti nel documento de quo si ritiene necessario intervenire per aggiornare il vigente Piano triennale della Prevenzione della Corruzione;

-VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 30/01/2015 con la quale, in attuazione dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013, della delibera CVIT (ora ANAC) n. 50/2013 e della legge n. 190/2012, è stato approvato il Programma per la trasparenza e l’integrità ed il Piano della Corruzione per il triennio 2015/2017;

-RILEVATO che l’atto in questione deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno;

-PRECISATO che pur essendo lodevole l’impegno profuso dal Legislatore italiano con la Legge 190 del 2012 l’impianto giuridico dell’attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi affidata agli Enti locali, presenta, a mio avviso, delle particolari criticità. Prima di tutto si nutrono forti dubbi in merito all’individuazione del Responsabile

della prevenzione della corruzione che la legge individua, di norma, nella figura del Segretario Comunale . Tale figura ha certamente svolto anche in passato una funzione di garante della regolarità tecnica degli atti emanati dagli Enti locali (Comuni e Province), ma il nuovo incarico , inserito in un particolare contesto normativo (articolo 97 del Dlgs 267/2000) ed in relazione allo status giuridico del Segretario Comunale , limita fortemente l'operatività del citato soggetto. Sicuramente è in netto contrasto con lo scopo che il legislatore si prefigge , in materia di prevenzione della corruzione ,il sistema dello spoil system che lega “indissolubilmente” la figura del Segretario al Sindaco ,legale rappresentante dell'Amministrazione , che lo “sceglie” tra una rosa di candidati , ma con criteri che si potrebbero definire di tipo “fiduciario” non sembra appropriato per l'operatività della'attività da svolgere . Il ruolo che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve ricoprire risulta difficile e particolare , pertanto, affinché l'azione promossa dal Segretario Comunale possa essere efficace deve ,necessariamente, “godere “ di una assoluta indipendenza che lo spoil system non può, ne potrà mai assicurare . E' difficile immaginare che possa essere efficace un sistema di controllo nel quale il controllato si “sceglie” il controllore . Data la delicatezza del compito e l'effettiva responsabilità in capo al Segretario Comunale , la legge 190 /2012 , ed oggi anche la determinazione ANAC N. 12/2015 stabilisce che tale soggetto sia dotato di risorse economiche ed umane per attuare le misure stabilite nel PTPC , ma spesso, anche in considerazione dei recenti e continui tagli di risorse alle Amministrazioni Locali , della scarsità di personale operante negli Enti di piccole dimensioni come il Comune di Pioraco e della forte penalizzazione che il Legislatore ha posto in essere in materia di assunzioni , il Segretario Comunale si trova da solo e, con limitate disponibilità di mezzi , ad affrontare un compito arduo, ad integrazione delle altre funzioni allo stesso attribuite , nelle attività di prevenzione della corruzione che ,non è difficile intuire, potrebbe vederlo prima o poi “rispondere “ quale unico responsabile di un sistema che da troppo tempo non “funziona” .Tale situazione non deve scoraggiare ma certamente fa pensare in ordine al ruolo che è costretto, per legge , a svolgere il RPC il quale potrebbe operare proficuamente se dotato, di autonomia .di strumenti di risorse finanziarie e di personale sufficiente, a realizzare un'azione che per quanto di difficile risultato, con lo sforzo di tutti , legislatore compreso, potrebbe portare , anche se in tempi non brevi allo sviluppo di una cultura diversa improntata ad un principio comune di legalità debellando definitivamente fenomeni di tipo corruttivo;

-DATO ATTO che sul sito web istituzionale è stato pubblicato apposito avviso atto a ricevere eventuali suggerimenti o proposte da parte degli interessati per il predetto aggiornamento;

-RILEVATO che entro la data indicata per le eventuali modifiche e/o integrazioni non sono pervenute indicazioni in merito;

-PRECISATO che in base alle indicazioni della determinazione ANAC n. 12/2015 sopra citata s'intende procedere e porre al Consiglio Comunale i seguenti indirizzi per l'aggiornamento del P.T.P.C. del Comune di Pioraco secondo quanto di seguito esposto:

a) SCADENZE CONTRATTUALI

Onde evitare pratiche tese alle proroghe dei contratti in essere presso l'Ente che possono ingenerare situazioni illegittime che comportano prosecuzione di rapporti esistenti con gli stessi soggetti evitando così il ricorso alle disciplinate procedure di

gara s'intende prevedere nel vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per l'anno 2016/2018 la seguente disposizione:

Monitoraggio da parte dei Responsabili dei singoli settori dell'Ente entro il mese di marzo di ogni anno attraverso la comunicazione al Responsabile della corruzione dei contratti in scadenza nell'anno di riferimento.

b) VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI GARA

Al fine di rendere più trasparenti e conformi alle disposizioni di legge le procedure di gara e scelta del contraente viene inserito nel P.T.P.C. l'obbligo per i soggetti coinvolti nella redazione dei documenti di gara delle dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti di assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

c) RISPETTO CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Le norme previste nel Codice dei contratti (D Lgs 163/2006 e ss.mm.i.i.) che disciplina l'iter procedurale da seguire per i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture vengono a volte integrate con delle disposizioni contenute in protocolli di legalità predisposti dagli Uffici Territoriali di Governo unitamente agli organismi rappresentativi dei lavoratori, ed altre autorità operanti sul territorio, al fine di rendere più stringenti il rispetto delle regole di legalità e trasparenza nelle procedure di gara. Alla luce di tale fattore il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 potrebbe essere aggiornato disponendo nei bandi, negli avvisi e nelle lettere d'invito una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei citati protocolli di legalità.

d) SEGNALAZIONE DELLE GARE NELLE QUALI VIENE PRESENTATA UNA SOLA OFFERTA

Le procedure di gara richiedono nella maggior parte dei casi la pubblicazione di atti (Bandi, Avvisi) che facilitano la partecipazione alla procedura del maggior numero di operatori per il settore di competenza dei lavori, servizi o forniture ai fini di ottenere da parte della stazione appaltante la migliore qualità della prestazione al miglior prezzo. La partecipazione alla gara di un solo operatore del settore costituisce anomalia del sistema. Alla luce di tale considerazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 potrebbe essere aggiornato prevedendo la presentazione da parte dei Responsabili dei vari settori della struttura operativa del Comune di una segnalazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre, delle gare concluse con la presentazione di una sola offerta valida.

e) SEGNALAZIONE ILLECITI

Vista l'importanza per l'intero sistema di prevenzione della corruzione e degli attori coinvolti, nello specifico il responsabile della prevenzione della corruzione, di venire a conoscenza di circostanze o fatti che permettano di individuare e penalizzare sul nascere situazioni e attività che sfocino poi in fenomeni corruttivi, nel P.T.P.C. 2016/2018 s'intende dettagliare le fasi delle eventuali segnalazioni nonché l'attuazione di misure idonee alla tutela dei soggetti che provvedano alla segnalazione di fatti illeciti. La segnalazione di illeciti da parte di un dipendente o collaboratore dell'Ente dovrà essere indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica che verrà attivato quanto prima. L'identità del segnalante sarà conosciuta dal solo responsabile della prevenzione, che ne garantirà la riservatezza, salvi i casi in cui ciò non sia possibile in base alla stessa legge n. 190/2012 (ossia laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione), e procederà ad adottare

codici sostitutivi dei dati identificativi del segnalante nonché a protocollare la segnalazione priva di qualsiasi riferimento ai dati del segnalante. Nel dettaglio la segnalazione dovrà contenere (laddove possibile) i seguenti elementi:

-generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;

-chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

-le circostanze di tempo e di luogo, se conosciute, in cui sono stati commessi i fatti;

- le generalità o gli altri elementi, se conosciuti, (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;

-l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

-l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;

-ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con almeno un responsabile di area (diversa da quella di appartenenza del segnalato) adotterà le misure conseguenti.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente ovvero a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Le risoluzioni adottate saranno comunque oggetto di verbalizzazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti al rispetto della riservatezza, la cui violazione sarà sanzionata con l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre all'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente. Qualora oggetto di segnalazione sia il comportamento del responsabile della corruzione, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Sindaco il quale agirà con analoga procedura.

In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalatore non potrà essere rivelata senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Nella gestione delle segnalazioni verrà data attuazione al divieto di discriminazione nei confronti del denunciante e l'atto di denuncia sarà sottratto all'accesso. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità indicate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità di fatti o situazioni, a tutela del denunciato.

-VISTI i pareri assunti ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 149bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267

PROPONE

-Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-Di prendere atto dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-Di fornire all'organo esecutivo competente all'adozione finale dell'aggiornamento del Piano triennale 2016/2018 per la prevenzione della corruzione le seguenti indicazioni:

a) SCADENZE CONTRATTUALI

Onde evitare pratiche tese alle proroghe dei contratti in essere presso l'Ente che possono ingenerare situazioni illegittime che comportano prosecuzione di rapporti esistenti con gli stessi soggetti evitando così il ricorso alle disciplinate procedure di gara s'intende prevedere nel vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per l'anno 2016/2018 la seguente disposizione:

Monitoraggio da parte dei Responsabili dei singoli settori dell'Ente entro il mese di marzo di ogni anno attraverso la comunicazione al Responsabile della corruzione dei contratti in scadenza nell'anno di riferimento.

b) VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI GARA

Al fine di rendere più trasparenti e conformi alle disposizioni di legge le procedure di gara e scelta del contraente viene inserito nel P.T.P.C. l'obbligo per i soggetti coinvolti nella redazione dei documenti di gara delle dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti di assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

c) RISPETTO CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Le norme previste nel Codice dei contratti (D Lgs 163/2006 e ss.mm.i.i.) che disciplina l'iter procedurale da seguire per i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture vengono a volte integrate con delle disposizioni contenute in protocolli di legalità predisposti dagli Uffici Territoriali di Governo unitamente agli organismi rappresentativi dei lavoratori, ed altre autorità operanti sul territorio, al fine di rendere più stringenti il rispetto delle regole di legalità e trasparenza nelle procedure di gara. Alla luce di tale fattore il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 potrebbe essere aggiornato disponendo nei bandi, negli avvisi e nelle lettere d'invito una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei citati protocolli di legalità.

d) SEGNALAZIONE DELLE GARE NELLE QUALI VIENE PRESENTATA UNA SOLA OFFERTA

Le procedure di gara richiedono nella maggior parte dei casi la pubblicazione di atti (Bandi, Avvisi) che facilitano la partecipazione alla procedura del maggior numero di operatori per il settore di competenza dei lavori, servizi o forniture ai fini di ottenere da parte della stazione appaltante la migliore qualità della prestazione al miglior prezzo. La partecipazione alla gara di un solo operatore del settore costituisce anomalia del sistema. Alla luce di tale considerazione il Piano triennale di prevenzione della

corruzione 2016/2018 potrebbe essere aggiornato prevedendo la presentazione da parte dei Responsabili dei vari settori della struttura operativa del Comune di una segnalazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre, delle gare concluse con la presentazione di una sola offerta valida.

e)SEGNALAZIONE ILLECITI

Vista l'importanza per l'intero sistema di prevenzione della corruzione e degli attori coinvolti, nello specifico il responsabile della prevenzione della corruzione, di venire a conoscenza di circostanze o fatti che permettano di individuare e penalizzare sul nascere situazioni e attività che sfocino poi in fenomeni corruttivi, nel P.T.P.C. 2016/2018 s'intende dettagliare le fasi delle eventuali segnalazioni nonché l'attuazione di misure idonee alla tutela dei soggetti che provvedano alla segnalazione di fatti illeciti. La segnalazione di illeciti da parte di un dipendente o collaboratore dell'Ente dovrà essere indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica che verrà attivato quanto prima. L'identità del segnalante sarà conosciuta dal solo responsabile della prevenzione, che ne garantirà la riservatezza, salvi i casi in cui ciò non sia possibile in base alla stessa legge n. 190/2012 (ossia laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione), e procederà ad adottare codici sostitutivi dei dati identificativi del segnalante nonché a protocollare la segnalazione priva di qualsiasi riferimento ai dati del segnalante. Nel dettaglio la segnalazione dovrà contenere (laddove possibile) i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo, se conosciute, in cui sono stati commessi i fatti;
- le generalità o gli altri elementi, se conosciuti, (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con almeno un responsabile di area (diversa da quella di appartenenza del segnalato) adotterà le misure conseguenti.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente ovvero a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Le risoluzioni adottate saranno comunque oggetto di verbalizzazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti al rispetto della riservatezza, la cui violazione sarà sanzionata con l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre all'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente. Qualora oggetto di segnalazione sia il comportamento del responsabile della corruzione, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Sindaco il quale agirà con analoga procedura.

In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalatore non potrà essere rivelata senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Nella gestione delle segnalazioni verrà data attuazione al divieto di discriminazione nei confronti del denunciante e l'atto di denuncia sarà sottratto all'accesso. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestatamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità indicate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità di fatti o situazioni, a tutela del denunciato.

Pioraco, li 22/01/2016

Il Resp. della Prevenzione della Corruzione

Dott. Alessandro Valentini

IL CONSIGLIO COMUNALE

-UDITI gli interventi di cui all'introduzione della proposta di deliberato del Responsabile della prevenzione della corruzione,

-VISTA la legge n. 190/2012 ed i relativi Decreti attuativi;

VISTA la determinazione ANAC N. 12/2015 ed in particolare: "Per gli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta) è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del P.T.P.C., mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale";

-VISTO il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

- PRESO ATTO della seguente votazione,

- *Consiglieri presenti N.9*
- *voti favorevoli N.7, espressi in modo palese,*
- *voti contrari N.2 (Giuli ed Angelici) ,*
- *astenuti N./ ,*

DELIBERA

-Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-Di prendere atto dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-Di fornire all'organo esecutivo competente all'adozione finale dell'aggiornamento del Piano triennale 2016/2018 per la prevenzione della corruzione le seguenti indicazioni:

a) SCADENZE CONTRATTUALI

Onde evitare pratiche tese alle proroghe dei contratti in essere presso l'Ente che possono ingenerare situazioni illegittime che comportano prosecuzione di rapporti esistenti con gli stessi soggetti evitando così il ricorso alle disciplinate procedure di gara s'intende prevedere nel vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per l'anno 2016/2018 la seguente disposizione:

Monitoraggio da parte dei Responsabili dei singoli settori dell'Ente entro il mese di marzo di ogni anno attraverso la comunicazione al Responsabile della corruzione dei contratti in scadenza nell'anno di riferimento.

b) VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI GARA

Al fine di rendere più trasparenti e conformi alle disposizioni di legge le procedure di gara e scelta del contraente viene inserito nel P.T.P.C. l'obbligo per i soggetti coinvolti nella redazione dei documenti di gara delle dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti di assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

c) RISPETTO CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Le norme previste nel Codice dei contratti (D Lgs 163/2006 e ss.mm.i.i.) che disciplina l'iter procedurale da seguire per i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture vengono a volte integrate con delle disposizioni contenute in protocolli di legalità predisposti dagli Uffici Territoriali di Governo unitamente agli organismi rappresentativi dei lavoratori, ed altre autorità operanti sul territorio, al fine di rendere più stringenti il rispetto delle regole di legalità e trasparenza nelle procedure di gara. Alla luce di tale fattore il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 potrebbe essere aggiornato disponendo nei bandi, negli avvisi e nelle lettere d'invito una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei citati protocolli di legalità.

d) SEGNALAZIONE DELLE GARE NELLE QUALI VIENE PRESENTATA UNA SOLA OFFERTA

Le procedure di gara richiedono nella maggior parte dei casi la pubblicazione di atti (Bandi, Avvisi) che facilitano la partecipazione alla procedura del maggior numero di operatori per il settore di competenza dei lavori, servizi o forniture ai fini di ottenere da parte della stazione appaltante la migliore qualità della prestazione al miglior prezzo. La partecipazione alla gara di un solo operatore del settore costituisce anomalia del sistema. Alla luce di tale considerazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 potrebbe essere aggiornato prevedendo la presentazione da parte dei Responsabili dei vari settori della struttura operativa del Comune di una segnalazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre, delle gare concluse con la presentazione di una sola offerta valida.

e) SEGNALAZIONE ILLECITI

Vista l'importanza per l'intero sistema di prevenzione della corruzione e degli attori coinvolti, nello specifico il responsabile della prevenzione della corruzione, di venire a conoscenza di circostanze o fatti che permettano di individuare e penalizzare sul nascere situazioni e attività che sfocino poi in fenomeni corruttivi, nel P.T.P.C. 2016/2018 s'intende dettagliare le fasi delle eventuali segnalazioni nonché l'attuazione di misure idonee alla tutela dei soggetti che provvedano alla segnalazione di fatti illeciti. La segnalazione di illeciti da parte di un dipendente o collaboratore dell'Ente dovrà essere indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica che verrà attivato quanto prima. L'identità del segnalante sarà conosciuta dal solo responsabile della prevenzione, che ne garantirà la riservatezza, salvi i casi in cui ciò non sia possibile in base alla stessa legge n. 190/2012 (ossia laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione), e procederà ad adottare codici sostitutivi dei dati identificativi del segnalante nonché a protocollare la segnalazione priva di qualsiasi riferimento ai dati del segnalante. Nel dettaglio la segnalazione dovrà contenere (laddove possibile) i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo, se conosciute, in cui sono stati commessi i fatti;
- le generalità o gli altri elementi, se conosciuti, (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con almeno un responsabile di area (diversa da quella di appartenenza del segnalato) adotterà le misure conseguenti. Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente ovvero a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Le risoluzioni adottate saranno comunque oggetto di verbalizzazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti al rispetto della riservatezza, la cui violazione sarà sanzionata con l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre all'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente. Qualora oggetto di segnalazione sia il comportamento del responsabile della corruzione, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Sindaco il quale agirà con analoga procedura.

In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalatore non potrà essere rivelata senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Nella gestione delle segnalazioni verrà data attuazione al divieto di discriminazione nei confronti del denunciante e l'atto di denuncia sarà sottratto all'accesso. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare

e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità indicate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità di fatti o situazioni, a tutela del denunciato.

INOLTRE

- VISTA l'urgenza di provvedere agli aggiornamenti del citato P.T.P.C. ;
- VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 15/08/2000 n°267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PRESO ATTO della seguente votazione,

- *Consiglieri presenti N.9*
- *voti favorevoli N.7, espressi in modo palese,*
 - *voti contrari N.2 (Giuli ed Angelici) ,*
 - *astenuiti N./ ,*

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile-

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to TAMAGNINI LUISELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 10-02-016 al 25-02-16 , senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno *****;

[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00;

[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/00);**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li
ALESSANDRO

F.to VALENTINI DR.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO